

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI MAGGIO

IN PRIMO PIANO

IN VIGORE IL DECRETO CALDERONE

Il Decreto Calderone è approdato in **Gazzetta Ufficiale**. È in vigore dal 5 maggio, infatti, il **D.L. n. 48/2023**, che disciplina misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. Con questo provvedimento vengono introdotti l'Assegno per l'inclusione sociale – che dal 1° gennaio 2024 sostituirà l'attuale Reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro e spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenni, ultrasessantenne o invalido civile – e il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro mediante la partecipazione a progetti formativi, di riqualificazione professionale e accompagnamento al lavoro, operativo dal prossimo 1° settembre. Per consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari della misura è stato istituito il SIISL – Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, realizzato dall'Inps, che consente l'interoperabilità delle piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro e permetterà ai nuclei beneficiari dell'Assegno, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, di aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Ai datori di lavoro privati che assumeranno i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l'esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite di importo di 8.000 euro su base annua. Confermate anche le modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine. I contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi nei casi previsti dai contratti collettivi, per "esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva" o per sostituire altri lavoratori. Operative, poi, le semplificazioni degli obblighi informativi in merito al rapporto di lavoro: informazioni relative all'orario di lavoro, al periodo di prova, ai congedi e ferie o all'individuazione della retribuzione potranno essere comunicate al lavoratore con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo che ne disciplina le materie. Il D.L. n. 48/2023, inoltre, predispone anche il taglio del cuneo fiscale di 4 punti percentuali per i lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima; mentre in tema di welfare

aziendale viene confermato l'incremento della soglia dei *fringe benefit* entro il limite complessivo di 3.000 euro per il 2023 per i lavoratori dipendenti con figli a carico, incluse le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. Per quanto riguarda, invece, le sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali, non si pagherà più una sanzione da 10.000 a 50.000 euro ma da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. All'interno del Decreto, inoltre, trovano spazio l'esonero contributivo al 60% per i datori che dal 1° giugno prossimo assumeranno giovani Neet; l'incremento del Fondo nuove competenze nel periodo di programmazione 2021-2027; la proroga al 31 dicembre 2023 della Cassa integrazione straordinaria per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione; la proroga del contratto di espansione per tutto il 2023; interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.



IN GAZZETTA LA LEGGE SULL'EQUO COMPENSO

Publicata sulla **Gazzetta Ufficiale** n. 104 del 5 maggio 2023 la **legge n. 49 del 21 aprile 2023** recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, in vigore dallo scorso 20 maggio. Il provvedimento, che riguarda i professionisti iscritti a Ordini e Collegi professionali e i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, sancisce all'art.1 il concetto di "equo compenso", che dev'essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti dai decreti ministeriali. Il riferimento, in particolare per i professionisti ordinistici, è ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012. All'art. 2 si precisa che la nuova normativa si applica alle prestazioni professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Sono ricomprese anche le prestazioni rese dai professionisti in favore della P.A. e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. n. 175/2016. Tra le novità introdotte con questa legge, la nullità delle clausole che non prevedono per i professionisti un compenso proporzionato all'opera prestata, ai costi sostenuti e agli importi stabiliti dai parametri, nonché le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto oppure che consentano al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto. Qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 della legge n. 49/2023 può, infatti, essere impugnato dal professionista innanzi al tribunale competente. In tal caso – si legge all'art. 4 – il giudice ridetermina il compenso dovuto e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. All'art. 5 la possibilità degli Ordini e dei Collegi professionali di proporre l'aggiornamento biennale dei

parametri di riferimento delle prestazioni e di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che accetti un compenso che non sia equo e ragionevole. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni, la legge istituisce - all'art. 10 - l'Osservatorio Nazionale sull'equo compenso, che avrà il compito di monitorare e segnalare eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

- ❖ *Incentivo posticipo pensionamento, definita la procedura*
- ❖ *Convertito in legge il Decreto Bollette*
- ❖ *Processo tributario telematico: pubblicate le nuove procedure*
- ❖ *ISA 2023: approvate le modifiche agli indici sintetici*



SGRAVIO CONTRIBUTIVO 6-7%, LE ISTRUZIONI OPERATIVE

Arrivano dall'**Inps** le istruzioni per l'applicazione dell'aumento in favore dei lavoratori dipendenti dell'esonero contributivo del 2-3%, introdotto dalla legge di Bilancio 2023, che per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 passa al 6-7% come disposto dall'art. 39 del D.L. n. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro). Con il **messaggio n. 1932 del 24 maggio scorso**, l'Istituto ha fornito le indicazioni utili alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi allo sgravio e ricordato che la novella legislativa non ha effetti sul rateo della tredicesima. Fermi restando i beneficiari (tutti i lavoratori dipendenti di datori pubblici e privati con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), l'esonero, in relazione alla tredicesima mensilità erogata nel mese di dicembre 2023, troverà applicazione nella misura del 2%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro; nella misura del 3% a condizione che la tredicesima non ecceda l'importo di 1.923 euro. Laddove, invece, la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima: nella misura del 2%, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12); nella misura del 3%, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (pari all'importo di 1.923 euro/12). Tenuto conto – ha precisato l'**Inps** – che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell'applicabilità della riduzione, dev'essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima e considerato che l'innalzamento dell'esonero di cui alla novella legislativa non produce effetti sui ratei di tredicesima, la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, per il periodo di paga luglio-dicembre 2023, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 6%) o di 1.923 euro (riduzione del 7%), sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, laddove inferiore o uguale all'importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%). L'**Inps**, inoltre, ha precisato che, nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d'anno, il massimale dei ratei di tredicesima dev'essere riparametrato al numero di mensilità

maturate, moltiplicando l'importo di 224 euro (per l'applicazione della riduzione del 2%) o di 160 euro (per l'applicazione della riduzione del 3%) per il numero di mensilità maturate. Per le modalità di esposizione dei dati nei flussi Uniemens, l'Istituto ha invitato ad attenersi alle istruzioni fornite con il messaggio n. 3499/2022 e con la circolare n. 7/2023, specificando che la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023 e illustrando i due nuovi Codici Recupero "48" e "49", da utilizzare rispettivamente per l'esonero nella misura del 6% e del 7% della contribuzione IVS per le mensilità di competenza dal mese di luglio 2023 a quello di dicembre 2023.

- ❖ [Congedo parentale all'80%: le istruzioni operative](#)
- ❖ [Al via da luglio la Carta solidale acquisti](#)
- ❖ [CIG, ricorsi entro 30 giorni contro provvedimenti di diniego](#)
- ❖ [Autotutela, nuove regole e termini per i contenziosi](#)
- ❖ [Liquidazione giudiziale: quando è dovuto il ticket licenziamento?](#)
- ❖ [Invalidità civile: online la procedura per infortunio causato da terzi](#)
- ❖ [Assegno sociale: nuova procedura per l'invio delle istanze](#)
- ❖ [Alluvione Emilia-Romagna: le istruzioni per la CIGO](#)
- ❖ [Artigiani e commercianti, in arrivo gli avvisi bonari](#)
- ❖ [Omesso versamento contributivo: salgono gli interessi di rate e sanzioni](#)
- ❖ [ISCRO 2023: domande fino al 31.10](#)
- ❖ [Lampedusa e Linosa, riprendono i versamenti](#)
- ❖ [INFO CIG: dal 22.5 live chat attiva in tutta Italia](#)
- ❖ [Bonus spesa 2023: le istruzioni INPS](#)
- ❖ [AUU per figli a carico: integrazioni e compensazioni 2022 e 2023](#)



DL ALLUVIONI: NASCE LA CASSA INTEGRAZIONE UNICA EMERGENZIALE

Una Cassa integrazione unica emergenziale per i lavoratori dipendenti di tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo, per un periodo massimo di 90 giorni e con una copertura complessiva di 580 milioni di euro. È una delle misure previste in materia di lavoro dal Decreto Alluvioni, il decreto-legge varato il 23 maggio scorso dal Consiglio dei ministri che destina oltre 2 miliardi di euro al contrasto dell'emergenza in Emilia-Romagna. Il provvedimento, presentato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al tavolo con il Presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e le parti sociali della Regione, e descritto nel dettaglio dalla **Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali**, Marina Calderone, contiene numerosi interventi urgenti. Oltre alla Cassa integrazione unica emergenziale, richiesta a gran voce dai Consulenti del Lavoro fin dall'inizio della pandemia, a marzo 2020, anche un'indennità *una tantum* fino a 3mila euro in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali; il rafforzamento del Fondo centrale di garanzia per PMI con copertura di 110 milioni di euro, con la possibilità di arrivare ad una copertura fino al 100% della garanzia; l'introduzione di contributi a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate, fino a 300 milioni a valere sul fondo Simest SpA; la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro per finanziamenti a tasso agevolato per le aziende. Tra le misure approvate, poi, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi e tributari dal 1° maggio al 31 agosto 2023, il differimento delle rate dei mutui concessi a Comuni e Province interessati, la sospensione da parte di Arera del pagamento delle utenze.

- ❖ [Reddito alimentare, il decreto attuativo](#)
- ❖ [Contratti integrativi depositati dalle imprese: in un anno aumentati di oltre il 14%](#)
- ❖ [Modelli standard di statuto: online l'Avviso pubblico](#)
- ❖ [Avviso 1/2022 PNRR: riapertura termini e scorrimento progetti idonei](#)



TIROCINIO EXTRACURRICOLARE: L'INDENNITÀ MINIMA SALE A 500 EURO

Sale da 300 a 500 euro l'importo dell'indennità di partecipazione ai tirocini extracurricolari per tutte le categorie di persone in tirocinio, incluse quelle con disabilità o svantaggiate (come definite dalla legge n. 381/91). A comunicarlo è l'**Anpal** con la **nota n. 6902 del 25 maggio 2023**, con la quale informa che gli importi aggiornati dell'indennità possono essere riconosciuti a valere sul Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", a decorrere dalla mensilità successiva al 25 maggio 2023 e per i tirocini in corso di svolgimento. L'aggiornamento è riportato nelle nuove schede relative alla misura 5 e 5bis del Programma Garanzia Giovani, in cui il tirocinio si prefigura come la misura mirata ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani, nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a contatto con il mondo del lavoro, a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo di giovani disoccupati (misura 5) e ad agevolare i percorsi di tirocinio in mobilità nazionale e transnazionale, per favorire esperienze formative e professionali al di fuori del proprio territorio (misura 5bis).

- ❖ *Skill Gap Analysis disponibile anche per operatori di enti privati*
- ❖ *Fondo nuove competenze e finanziamento da parte del Fondo interprofessionale*
- ❖ *Lombardia: Garanzia Giovani transita nel programma GOL*
- ❖ *GOL: online la nota di monitoraggio con i dati al 30 aprile*

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

SALUTE E SICUREZZA: NUOVO APPLICATIVO PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI

Attivo dal 22 maggio 2023 sul portale dell'**Inail** l'applicativo che consente a imprese e datori di lavoro di individuare le soluzioni più appropriate nella valutazione dei rischi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. L'Istituto, infatti, con la **circolare n. 18 del 19 maggio 2023**, ha fatto sapere che, in attuazione dell'art. 28, co. 3-ter, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, ha realizzato un nuovo ambiente di consultazione interattivo (*repository*) allo scopo di rendere fruibili prodotti e strumenti tecnici e specialistici per la valutazione o l'eliminazione dei rischi oppure, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione, in relazione alle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnico. Per accedere all'applicativo dal portale istituzionale dell'**Inail** basta seguire il percorso: Attività > Prevenzione e sicurezza > Strumenti per la valutazione del rischio. In questa sezione è possibile consultare tutti gli strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, le cui caratteristiche sono illustrate anche nell'allegato alla circolare. Al fine di agevolare la ricerca, l'Istituto ha previsto una metodologia di consultazione semplificata, che consente l'accesso a una pagina dedicata al prodotto di interesse selezionato. Per facilitare l'utilizzo di questi applicativi è possibile scaricare il materiale e le pubblicazioni contenute nella pagina selezionata, nonché accedere agli applicativi di riferimento ove presenti. Nel documento di prassi anche i riferimenti per l'area "Supporto" e "Contatti" del portale **Inail**, dove è disponibile il servizio "**Inail risponde**" per l'assistenza e il supporto nell'utilizzo dei servizi online e per approfondimenti normativi e procedurali. In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact center **Inail** al numero 066001.

- ❖ [Bando ISI 2021: perfezionamento domande entro il 12.06](#)
- ❖ [Lampedusa e Linosa, versamenti Inail dal 30.6](#)
- ❖ [Inail, aggiornati i tassi per premi e sanzioni civili](#)
- ❖ [Calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2023](#)
- ❖ [Denunce Inail, aggiornati i servizi per lavoratori in codatorialità](#)



CONTROLLI SULLE NUOVE P. IVA, GLI ELEMENTI DI RISCHIO

Definiti dall'**Agenzia delle Entrate** criteri, modalità e termini per l'analisi del rischio e il controllo delle nuove partite IVA, alla luce delle disposizioni previste dall'art. 35, commi 15-*bis*.1 e 15-*bis*.2 del D.P.R. n. 633/1972, introdotti dalla legge di Bilancio 2023. Con il **provvedimento n. 156803 del 16 maggio scorso**, l'Erario ha approvato anche il *fac-simile* della polizza fideiussoria per la richiesta di attribuzione di una nuova partita IVA, successiva al provvedimento di cessazione emanato dall'Agenzia. I nuovi commi 15-*bis*.1 e 15-*bis*.2 del citato D.P.R. – spiegano le Entrate – vanno a rafforzare le misure già previste dall'art. 15-*bis* nell'ottica di potenziamento degli strumenti di analisi del rischio, di selezione e di controllo rivolti agli operatori che svolgono un'attività di lavoro autonomo o di impresa, sia in forma individuale che collettiva. Nel dettaglio, i soggetti titolari di partita IVA che presentano gli elementi di rischio individuati dall'Agenzia e relativi, tra gli altri, alla tipologia e alla modalità di svolgimento dell'attività nonché alla posizione fiscale, sono invitati a comparire di persona presso l'ufficio competente ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 633/1972. In caso di inottemperanza all'invito o di esito negativo dei controlli – si legge nel documento – "l'ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA e provvede all'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES)", con conseguente irrogazione della sanzione prevista dall'art. 11, comma 7-*quater*, del D.Lgs. n. 471/1997. In caso di cessazione, il soggetto destinatario del provvedimento può successivamente richiedere l'attribuzione di una nuova partita IVA, presentando una polizza fideiussoria – o fideiussione bancaria – a favore dell'Amministrazione finanziaria, della durata di tre anni e per un importo non inferiore a 50.000 euro. Le Entrate, inoltre, chiariscono che qualora siano state commesse violazioni fiscali prima dell'emanazione del provvedimento di cessazione della partita IVA, l'importo della fideiussione dev'essere pari alle somme (comprehensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) ancora dovute, se superiori a 50.000 euro.

- ❖ *Bonus ZLS: pubblicato il codice tributo*
- ❖ *Invio precompilata 2023, i video tutorial delle Entrate*
- ❖ *Ritenute fiscali e compensazioni in appalti: i codici tributo per versare le sanzioni*
- ❖ *Destinazione 8, 5 e 2 x1000: modalità e termini di trasmissione per sostituti d'imposta*
- ❖ *Imposta sostitutiva per titoli rivalutati: pronto il codice per i "negoziati"*
- ❖ *Bonus energia 2° trimestre 2023: nuovi codici tributo*
- ❖ *Bonus edilizi: i codici tributo per le opzioni dal 1° aprile*



INTERPELLO

NIENTE SUPERBONUS SE MANCA L'ASSEVERAZIONE "SISMICA"

Con la **risposta a interpello n. 332 del 29 maggio 2023**, l'**Agenzia delle Entrate** chiarisce che il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività, o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente. La mancanza dell'asseverazione non rappresenta un'ipotesi di violazione meramente formale, trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo. L'Agenzia puntualizza, inoltre, che per sanare la violazione non è possibile avvalersi nemmeno degli istituti per la c.d. "Tregua fiscale" previsti con la legge di Bilancio 2023. È stato infatti chiarito che sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il comportamento concludente adottato, tant'è che il legislatore ha previsto l'istituto della remissione *in bonis* per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine della prima dichiarazione utile. Il contribuente che non ha depositato all'ente locale l'asseverazione prima dell'inizio dei lavori potrebbe sanare tale omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da Superbonus, facendo ricorso all'istituto della remissione *in bonis*, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

- ❖ Credito d'imposta ZES: serve il requisito della novità per i beni immobili
- ❖ Regime forfetario: escluso in caso di pensione di vecchiaia esente da Irpef
- ❖ Bonus energia: spetta in caso di contratto di fornitura a prezzo fisso
- ❖ Esenti da IVA le attività di natura educativa e didattica
- ❖ La liquidazione del patrimonio non consente l'emissione della nota di variazione



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'**Istat** ha comunicato l'indice relativo al mese di aprile che è pari a 118,40. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di aprile è di 0,626904 %.

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari